# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1203

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato POLIZIO**

—

Istituzione delle preture circondariali equiparate

*Presentata il 3 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Prendendo le mosse dalle iniziative assunte da alcuni colleghi nella precedente legislatura, si ripresenta un testo di legge sulla istituzione delle preture circondariali equiparate, per rispondere alle attese ed alle esigenze del mondo forense e giudiziario.

Il disagio dei giudici per rendere giustizia, ed ancor più quello dei professionisti e dei cittadini per ottenere giustizia, impone una rapida decisione sulle strutture territoriali per realizzare meglio e più rapidamente il bene « Giustizia ».

Con la proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di un migliore funzionamento della macchina della giustizia alleggerendo le intasate preture circondariali e decentrando presso le preture equiparate alcuni servizi in modo da rendere giustizia in maniera più appropriata.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. L'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — (*Sede della pretura*) — 1. La pretura ha sede in ogni comune determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia ».

2. Le preture non aventi sede nel comune capoluogo di circondario di tribunale sono denominate « circondariali equiparate », in quanto equiparate ad ogni effetto alle preture circondariali, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

ART 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi ad istituire le preture circondariai equiparate, individuandone le sedi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* popolazione residente nella circoscrizione non inferiore ai cinquantamila abitanti, computati sulla base degli ultimi rilevamenti statistici ISTAT pubblicati;

*b)* presenza di strutture giudiziarie accessibili e funzionali;

*c)* presenza nel territorio di almeno uno dei seguenti uffici pubblici: comando dei carabinieri, commissariato di pubblica sicurezza, sede INPS territoriale, ufficio imposte, ufficio del registro, intendenza di finanza;

*d)* prossimità a grandi linee di comunicazione stradale e ferroviaria;

*e)* numero dei comuni presenti nel territorio e popolazione residente, con particolare riferimento alla densità abitativa ed agli insediamenti di imprese operanti nel settore terziario e industriale.

2. Nell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può prescindere dai princìpi e dai criteri direttivi indicati nella medesima disposizione in casi eccezionali, quando l'istituzione di una nuova pretura circondariale equiparata sia resa necessaria dall'elevato indice di criminalità ovvero dalle notevoli difficoltà di collegamento con la sede della pretura circondariale.

3. Il Governo è altresì delegato a stabilire, con i decreti legislativi di cui al comma 1, quali uffici giudiziari già mandamentali debbano costituire sezioni distaccate delle preture circondariali equiparate anziché delle preture aventi sede nel comune capoluogo di provincia o sede di tribunale.

4. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è delegato inoltre ad apportare le necessarie modificazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come rispettivamente sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

5. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo richiede il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il parere è espresso dalle suddette Commissioni entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri di delegazione di cui al medesimo comma 1. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti alle predette Commissioni parlamentari per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni.

ART. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'organico dei magistrati addetti alle preture circondariali e circondariali equiparate è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura ed il Consiglio nazionale forense.

2. I magistrati designati per la trattazione di affari, civili e penali, presso le sedi giudiziarie in cui sono istituite le preture circondariali equiparate entrano a far parte del relativo organico ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. Presso le preture circondariali equiparate è istituita una sezione distaccata della procura della Repubblica presso la pretura circondariale ed una segreteria dell'ufficio del pubblico ministero.

2. Le preture circondariali equiparate sono dirette dal magistrato più anziano in servizio.

ART. 5.

1. È abrogato l'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449.

ART. 6.

1. I giudizi civili promossi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere trattati e decisi secondo le norme di competenza territoriale vigenti alla data di notifica della citazione o di deposito del ricorso.

DDL11-1203
Lire 500